



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

*Provincia di Messina*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE  COPIA

N° 36 del Reg.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI A "RISCOSSIONE SICILIA S.P.A."**

Data 15.09.2017

L'anno **duemiladiciassette**, giorno **quindici** del mese di **settembre**, alle ore **18.30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MILICI Nunzio	X		PIZZO Basilio	X	
NATOLI Simone	X		CATANIA Antonino	X	
GIARRIZZO Eleonora		X	MAGISTRO C. Massimiliano	X	
NATOLI Roberto	X		BUZZANCA Maria Grazia	X	
GREGORIO Erika		X	NIOSI Simona	X	
COSTANZO Giovanni		X	ROTULETTI Maria	X	
ASSEGNATI N°12			PRESENTI		N° 09
IN CARICA N°12			ASSENTI		N° 03

Assenti: Giarrizzo Eleonora, Gregorio Erika, Costanzo Giovanni.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni di verbalizzante.

## IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente ad oggetto: **“Affidamento riscossione coattiva delle entrate comunali a Riscossione Sicilia s.p.a.”**

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: **“Affidamento riscossione coattiva delle entrate comunali a Riscossione Sicilia s.p.a.”**.



# Comune di Montagnareale

98060 Città Metropolitana di Messina  
Area Servizio Economico-Finanziario  
Servizio Tributi

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: IL SINDACO

### FORMULAZIONE

**O G G E T T O: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI  
A "RISCOSSIONE SICILIA S.P.A."**

PREMESSO CHE l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

CHE dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193/2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";

CHE in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 solo previa adozione della delibera; CHE l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i. rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

CONSIDERATO CHE il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

CHE il D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate - Riscossione.

RILEVATO CHE il servizio regionale di riscossione è stato istituito, nei limiti di legittimità stabiliti nello statuto e nelle norme di attuazione dello stesso, con la legge regionale n. 35 del 5 settembre 1990, la quale ha recepito i propositi dichiarati nelle precedenti norme regionali di non discostarsi dal resto del territorio nazionale nell'organizzazione di un analogo servizio, svolgendo le sue funzioni contemporaneamente per conto della Regione e dello Stato.

CHE l'art. 2 (commi dall'1 al 10) della l. r. 22 dicembre 2005 n. 19 - pubblicata il giorno successivo nella GURS n. 56 - viene recepito in Sicilia l'art.3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, contenente la riforma statale del servizio di riscossione dei tributi a mezzo ruolo.

CHE in considerazione delle novità introdotte a livello nazionale dal decreto legge n. 203 del 2005, la riforma prevista dall'art. 2 della l.r. n.19/2005 si propone di assicurare l'armonizzazione dei sistemi di riscossione (nazionale e regionale) effettuando l'adeguamento dell'ordinamento giuridico siciliano.

CHE nell'introdurre la riforma della riscossione in Sicilia, il legislatore regionale ha rispettato, nelle linee generali, l'impianto dell'art. 3 del D.L. n. 203 del 2005, prevedendo la costituzione di una parallela società pubblica per azioni, alla quale si applicano gli stessi obblighi e diritti previsti per la società costituita in ambito nazionale, oggi denominata Agenzia delle entrate - Riscossione.



# Comune di Montagnareale

98060 Città Metropolitana di Messina  
Area Servizio Economico-Finanziario  
Servizio Tributi

PRESO ATTO che Riscossione Sicilia, soggetto della riscossione che opera in Sicilia, in forza dell'art. 2 della L.r. n. 19/2005, ha inviato una lettera ai comuni siciliani, evidenziando la citata normativa regionale, che nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione, ha previsto la sostanziale applicabilità anche in Sicilia del sistema nazionale di riscossione;

CHE pur non trattandosi di un vero e proprio recepimento dinamico della disciplina nazionale, il legislatore regionale ha disposto l'attuazione in Sicilia di norme armoniche con quelle nazionali.

RITENUTO che, da tale recepimento sostanzialmente in evoluzione armonica con la normativa nazionale, seppure attuabile solo compatibilmente con quanto previsto dallo statuto speciale, ne discende la possibilità per i comuni siciliani di deliberare l'affidamento a Riscossione Sicilia delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

CHE la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

VISTI:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il regolamento generale delle entrate;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si confermano,

1. di affidare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, a Riscossione Sicilia S.p.A. (Agenzia delle Entrate Riscossione per i contribuenti residenti fuori Sicilia) l'attività di riscossione coattiva tramite "ruolo" di cui al D.P.R. n. 602/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;
2. di dare atto che con il presente provvedimento questo Ente non s'impegna ad affidare in via esclusiva a Riscossione Sicilia S.p.A. (Agenzia delle Entrate Riscossione per i contribuenti residenti fuori Sicilia) l'attività di riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, rimanendo possibile, pertanto, conformemente alle disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate dell'Ente, utilizzare alternativamente l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

IL SINDACO  
Ing. Anna Sidoti



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

## Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali a "Riscossione SiciliaSPA".=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Rag. Nunzio Pontillo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario  
Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € \_\_\_\_\_ viene imputato nel seguente modo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario  
Rag. Nunzio Pontillo

II CONSIGLIERE ANZIANO  
Simone Natoli

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Nunzio Milici

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe Ricca

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal **18 SET. 2017** al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale, li \_\_\_\_\_

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

#### ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal **18 SET. 2017** al \_\_\_\_\_;

Montagnareale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale